

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4921 del 08/09/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010, richiesta dalla RAPID LAMIERE S.p.A. per l'attività di lavorazione lamiera e carpenteria.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5151 del 08/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno otto SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010, richiesta dalla RAPID LAMIERE S.p.A. per l'attività di lavorazione lamiera e carpenteria.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 22/12/2025 e acquisita da Arpae con PG/2026/10354 del 20/01/2026 (**pratica Sinadoc 4037/2026**) dal procuratore della RAPID LAMIERE S.p.A. (C.F. 02497350377 / P.IVA 00583441209), con sede legale in Comune di Sala Bolognese (BO), via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione lamiera e carpenteria svolta presso lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di lavorazione lamiera e carpenteria svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/14004 del 26/01/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.
- la RAPID LAMIERE S.p.A. trasmetteva integrazioni volontarie acquisite agli atti di Arpae con PG/2026/43424 del 09/03/2026 e PG/2026/63022 del 07/04/2026.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2026/24037 del 06/02/2026).
- Parere di conformità urbanistica / edilizia e nulla osta acustico del Comune di Sala Bolognese (PG/2026/35456 del 24/02/2026).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/45218 del 11/03/2026).

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in data 20/01/2026 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la RAPID LAMIERE S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della RAPID LAMIERE S.p.A., per l'esercizio dell'attività di lavorazione lamiera e carpenteria svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della RAPID LAMIERE S.p.A. (C.F 02497350377 e P.IVA 00583441209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Sala Bolognese, via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sala Bolognese con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sala Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sala Bolognese e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società RAPID LAMIERE S.p.A.
Comune di Sala Bolognese (BO), via Bizzarri n. 23

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione lamiera e carpenteria svolta dalla società RAPID LAMIERE S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Bizzarri n. 23, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E01 (provenienza: saldatura 1)

Portata massima	8400	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Cromo (Cr) <i>(Parametro da determinare solo in sede di messa a regime)</i>	0,1	mg/Nm ³
Nichel (Ni) <i>(Parametro da determinare solo in sede di messa a regime)</i>	0,1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

I sistemi di abbattimento adottati dovranno prevedere l'uso delle migliori tecniche disponibili ovvero un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una

riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E03 (provenienza: saldatura 2)

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Cromo (Cr) <i>(Parametro da determinare solo in sede di messa a regime)</i>	0,1	mg/Nm ³
Nichel (Ni) <i>(Parametro da determinare solo in sede di messa a regime)</i>	0,1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto (microfibra di vetro).

I sistemi di abbattimento adottati dovranno prevedere l'uso delle migliori tecniche disponibili ovvero un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E04 (provenienza: aspirazione satinatrice)

Portata massima	4400	Nm ³ /h
Altezza minima	10,5	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

I sistemi di abbattimento adottati dovranno prevedere l'uso delle migliori tecniche disponibili ovvero un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 e C11 (provenienza: impianti termici uso civile a metano rispettivamente da 71 kW, 71 kW, 61 kW, 66 kW, 66 kW, 56 kW, 96 kW, 96 kW, 96 kW, 24 kW e 32 kW) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il

rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<u>Condotti circolari</u>		<u>Condotti rettangolari</u>		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate

nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*)

	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e

dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E01, E03 ed E04 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E01, E03 ed E04, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e

quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di

funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2026/10354 del 20/01/2026, con PG/2026/43424 del 09/03/2026 e con PG/2026/63022 del 07/04/2026).

Pratica Sinadoc n. 4037/2026

Documento redatto in data 08/09/2026

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RAPID LAMIERE S.p.A. ubicato in via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010, Comune di Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/10/2025 presentata dalla società RAPID LAMIERE S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di lavorazione lamiera e carpenteria svolta nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese, via Bizzarri n. 23, c.a.p. 40010.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano PG/2026/24037 del 06/02/2026.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Sala Bolognese con nota Prot. 3824 del 24/02/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sala Bolognese con nulla osta acustico Prot. 3824 del 24/02/2026 (agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana con PG/2026/35456 del 24/02/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2026/24037 del 06/02/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

- Elaborato "Verifica di impatto acustico", sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 28/10/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta/società RAPID LAMIERE S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/10354 del 20/01/2026).

Pratica Sinadoc n. 4037/2026
Documento redatto in data 08/09/2026



Comune di Sala Bolognese
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

Servizio SUAP SUE

ARPAE – A.A.C.M.
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 Cl. 9 – Fasc. 62/2025

Oggetto: domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale presentata dalla Rapid Lamiere S.p.A. al Servizio SUAP SUE in data 22/12/2025 al prot. n. 25848;

NULLA OSTA URBANISTICO/EDILIZIO;

Vista la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Rapid Lamiere S.p.A. al Servizio SUAP SUE in data 22/12/2025 al prot. n. 25848;

Vista la trasmissione ad ARPAE – A.A.C.M. del 20/01/2026 con prot. n. 1007, per l'avvio formale del procedimento di rilascio dell'A.U.A. in oggetto;

Si comunica che non sussistono motivazioni ostative di carattere urbanistico/edilizio all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

- Dr.ssa Maura Tassinari -

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Maura Tassinari

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 24/02/2026.0035456.E





Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Dr.ssa Maura Tassinari

Spettabile
ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 62/2025

OGGETTO: domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, presentata dalla Rapid Lamiere S.p.A., via Bizzarri n. 23, Sala Bolognese (BO).

NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Visto:

- la pratica SUAP n. 1842/2025 relativa alla domanda per il rilascio dell'A.U.A. per le emissioni in atmosfera e la matrice impatto acustico, presentata con prot. n. 25848 del 22/12/2025 al Servizio SUAP SUE dalla Ditta RAPID LAMIERE S.p.A. per lo stabilimento sito in via Bizzarri n. 23;
- l'avvio formale del procedimento di rilascio dell'A.U.A. trasmesso dal servizio SUAP SUE con prot. 1007 del 20/01/2026, con il quale è stato richiesto contestualmente il supporto di ARPAE-APAM – Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di Impatto Acustico;

Preso atto dell'istruttoria tecnica FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE (Sinadoc 4037/2026) pervenuto con protocollo n. 2578 del 09/02/2026, allegato alla presente;

Considerato che il TCA, nominato dalla società Rapid Lamiere, nella relazione tecnica denominata *"Verifica di Impatto Acustico"*, fa erroneamente riferimento al previgente Piano di Zonizzazione acustica ma che tale errore non va in contrasto con quanto normato dal vigente piano¹, in quanto la classificazione dell'area in cui insiste la ditta rimane la CLASSE V- Aree prevalentemente industriali;

Visti:

- la "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n.447 del 26/10/1995;
- il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Legge Regionale n. 15 del 9/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

1 Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024;



- la Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n. 15/2001”;
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024;

COMUNICA

il nulla osta al fine del rilascio dell'A.U.A. per la matrice impatto acustico nel rispetto delle seguenti condizioni contenute nel parere ARPAE (allegato alla presente) da parte della Ditta RAPID LAMIERE S.p.A. per lo stabilimento sito in via Bizzarri n. 23:

- a) **Entro 90 gg** dal rilascio di A.U.A., sia prodotta e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo, **quale prescrizione dell'atto autorizzativo**, una **relazione redatta da TCA di collaudo acustico** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso **i confini aziendali** (almeno sui 4 lati **nord/sud/est/ovest**) nonché del **valore limite differenziale presso i ricettori** individuati e contemplati nella relazione “Verifica di Impatto Acustico” Revisione 01 del 28/10/2025 in esame (**R1**), **oltre all'eventuale ricettore posto in via del lavoro in classe III e/o casa del custode aziendale, in periodo di riferimento diurno** (con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), **nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (corredato da elenco esaustivo delle sorgenti sonore attive, loro posizionamento interno/esterno, precisando le distanze di dette sorgenti da tutti i ricettori individuati e denominati per una loro chiara identificazione)** nonché dell'eventuale traffico indotto dall'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate dichiarate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle “Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016”, non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
- b) La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile); qualora non sia terminata la completa attivazione delle modifiche previste, potrà essere richiesta la proroga del termine temporale impartito, al fine di poter verificare nella situazione post-interventi, il rispetto di tutti i valori limite di legge al confine aziendale e ai ricettori;



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Dr.ssa Maura Tassinari

- c) Qualora la relazione di cui al punto 1. si discosti dai valori “previsionali” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il **rispetto di tutti i valori limite di legge sia assoluti che differenziali**;
- d) In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica relativamente al contesto territoriale circostante;
- e) In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f) Qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g) L'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Si chiede inoltre la rettifica di quanto rappresentato nella relazione tecnica di cui sopra, aggiornando la valutazione di impatto acustico ai sensi della vigente classificazione acustica.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
Dr.ssa Maura Tassinari

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale”)

Allegato: Parere Arpae Sinadoc n. 4037/2026



Sinadoc n. 4037/2026

San Giorgio di Piano, 02/02/2026

Settore Ambiente
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Ufficio Tecnico - Servizio SUAP SUE
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
c.a Dr.ssa Maura Tassinari
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

E p.c. **ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue
c.a Pier Luigi Bernardi
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: RAPID LAMIERE S.p.A. via Bizzarri n. 23, Sala Bolognese (BO).
Riferimento SUAP Prot. N. 0001007/2026 del 20/01/2026.
Contributo per nulla-osta acustico.

In merito alla domanda per rilascio di nuova AUA, presentata da Sig. Antonio Solimando in qualità di Legale Rappresentante della società RAPID LAMIERE S.p.A. che opera nel settore lavorazioni lamiere per conto terzi, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP di Sala Bolognese in data 22/12/2025 con prot. n. 25848 (pervenuta agli atti di ARPAE al PG/2026/10354 del 20/01/2026), relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, si relaziona quanto segue.

Si precisa che nell'istanza presentata viene specificato che i punti di emissione in atmosfera attuali sono dotati di autorizzazione settoriale rilasciata nel 2010 da Provincia di Bologna, con atto PG/2010/30171 "che proseguono l'attività così come in precedenza autorizzate, con minime differenze nell'utilizzo degli impianti installati, e con dismissione dell'emissione E02 non più presente".

Si prende atto inoltre della dichiarazione che l'impianto produttivo non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo, ai sensi del DM 11/12/1996.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata "Verifica di Impatto Acustico" Revisione 01 del 28/10/2025, redatta da TCA¹, si rileva quanto segue.

¹ Tecnico Competente in Acustica Dott. Ing. Gozzi Costantino iscritto al n° 1818 dell'elenco ENTECA.

L'attività svolta dalla società "RAPID LAMIERE S.p.A. nel fabbricato produttivo (identificato al Foglio 56 Mappale 44) è dedicata alla lavorazione lamiera e carpenteria per conto terzi, finalizzata alla produzione di pezzi finiti saldati/assemblati di piccole/grandi dimensioni, mediante utilizzo di macchine e attrezzature (interne al fabbricato) non specificate; si evidenzia inoltre che non viene riportato l'elenco delle sorgenti sonore esterne (quali UTA, filtri a servizio delle emissioni in atmosfera, ecc.), **caratteristiche acustiche e il loro periodo di attivazione**.

L'attività viene dichiarata svolta esclusivamente in periodo di riferimento **DIURNO** (06:00-22:00).

Il piano comunale di zonizzazione acustica riportato dal TCA classifica l'area in cui è inserito il **fabbricato produttivo** della società RAPID LAMIERE S.p.A., in "**Classe V² – Aree prevalentemente industriali**".

Nella valutazione il TCA considera un unico **ricettore R1** fabbricato ad uso uffici, posto a sud-est del sito produttivo in esame e inserito nella medesima **classe acustica V**, mentre non considera il ricettore in classe III³ posto in via del Lavoro (a nord ovest dell'insediamento in esame) oltre all'eventuale presenza della casa del custode aziendale.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto del limite di zona diurno (e notturno), assoluto e differenziale, ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di **rumore residuo** (clima acustico *ante-operam*, ovvero in assenza di attività) in base alle valutazioni effettuate **in periodo diurno** in unico punto di misura **M1** (al confine aziendale, a circa 8 m di distanza dalla sorgente sonora "azienda") considerato dal TCA rappresentativo del clima acustico in prossimità di R1, mediante rilievo fonometrico di circa 10 minuti (07:45-07:55) eseguito in sito in data 27/10/2025, riscontrando **L_{aeq} pari a 63,2 dB(A)**;
- Riconoscimento del **livello di rumore ambientale** (livello di rumorosità generato dall'attività) in periodo di riferimento **diurno** in unico punto di misura **M1** (al confine aziendale) considerato dal TCA rappresentativo del rumore ambientale in prossimità di R1, mediante rilievo fonometrico di circa 10 minuti (08:02-08:12) eseguito in sito in data 27/10/2025, riscontrando **L_{aeq} pari a 67,7 dB(A)**.
- **Il TCA ritiene che tali rilevazioni fonometriche evidenziano il rispetto del limite di Immissione assoluto e differenziale, al confine aziendale indagato, rappresentativo del livello al ricettore individuato (R1), in periodo di riferimento diurno.**

Conclusioni

- **Preso atto che il limite di Immissione assoluto diurno non è verificabile con una sola misura della durata di 10 minuti, ma come indica il paragrafo 11 punto 2 dell'Allegato A al DM 16/03/98 "11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un**

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR".

In allegato B il punto 2 precisa "2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (LAeq,TR) può essere eseguita:

a) per integrazione continua. Il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento"

Anche il successivo punto 3 esplicita che la metodologia di misura deve rilevare valori di (LAeq,TR) rappresentativi del **rumore ambientale nel periodo di riferimento**, della zona in esame, della tipologia di sorgenti e della propagazione dell'emissione sonora.

- **Preso atto che non è stato contemplato (e/o motivato perché non considerato) il ricettore posto a nord ovest dell'insediamento produttivo (in via del Lavoro) a cui è assegnata la classe acustica III e l'eventuale presenza della casa del custode aziendale (al medesimo civico 23);**
- **Considerato che nella Valutazione presentata non vengono elencate le sorgenti sonore di prevista/attuale installazione esterna (es. "E01 saldatura 1, E03 saldatura 2, E04 aspirazione satinatrice" di cui E01 ed E04 risultano serviti da impianti di abbattimento, filtri con pulizia in controcorrente ad aria compressa), nonché le sorgenti sonore presenti all'interno del fabbricato (es. 4 trapani, troncatrice, fresa, tornio, puntatrice, zona compressori, 2 punzonatrici, 3 piegatrici, satinatrice, taglio laser, ecc.) per le quali non vengono fornite le caratteristiche acustiche e il loro periodo di attivazione;**
- **Preso atto che in base alla modulistica compilata la data prevista per messa in ESERCIZIO dell'attività è il 01-10-2026;**

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è favorevole, condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **Entro 90 gg dal rilascio di A.U.A., sia prodotta e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo, quale prescrizione dell'atto autorizzativo, una relazione redatta da TCA di collaudo acustico che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini aziendali (almeno sui 4 lati nord/sud/est/ovest) nonché del valore limite differenziale presso i ricettori individuati e contemplati nella relazione "Verifica di Impatto Acustico" Revisione 01 del 28/10/2025 in esame (R1), oltre all'eventuale ricettore posto in via del lavoro in classe III e/o casa del custode aziendale, in periodo di riferimento diurno (con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (corredato da elenco esaustivo delle sorgenti sonore attive, loro posizionamento interno/esterno, precisando le distanze di dette sorgenti da tutti i ricettori individuati e denominati per una loro chiara identificazione) nonché dell'eventuale traffico indotto dall'attività, ovverosia con**

tutte le sorgenti sonore autorizzate dichiarate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento.

Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- 2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile); qualora non sia terminata la completa attivazione delle modifiche previste, potrà essere richiesta la proroga del termine temporale impartito, al fine di poter verificare nella situazione post-interventi, il rispetto di tutti i valori limite di legge al confine aziendale e ai ricettori;*
- 3. Qualora la relazione di cui al punto 1. si discosti dai valori "previsionali" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, **il rispetto di tutti i valori limite di legge sia assoluti che differenziali**;*
- 4. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica relativamente al contesto territoriale circostante;*
- 5. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- 6. Qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- 7. L'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli⁴

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁴

Tecnico Competente in Acustica iscritto al n° 13198 dell'elenco ENTECA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.